

di estetica doverosa, al quale si erano pure ispirati i voti solenni della Direzione generale delle belle arti, del soprintendente dei monumenti di Napoli, del Consiglio superiore dell'istruzione a sezioni riunite e, finalmente, della parte migliore della cittadinanza salernitana.

PELLEGRINO. Al Ministero fu firmato dieci giorni fa un compromesso... (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, ella non ha facoltà di parlare.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri s'intenderà approvato.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Grippo, di giorni 10, e per ufficio pubblico l'onorevole Loero, di giorni 8.

(*Sono concessuti*).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge.

DEL BALZO, segretario, legge:

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI BERNINI, LEONE, COCCO-ORTU, DE MARINIS, CANEVARI, CURRENO, MIGLIOLI, BERTINI, DI CAPORACCO, SCHIAVON, VERONI, VIGNOLO, BENAGLIO, CIMORELLI, ROSSI, BERLINGIERI, MONTAUTI, GREGORACI, CARBONI, CECI, SCANO, SANTAMARIA, MATERI, BETTONI, MENDAIA, JOELE, CICARELLI, BELTRAMI, MANGO, MEDA, CORNIANI, AGNINI, DENTICE, LARIZZA, SCIORATI, GIOVANNI AMICI, SPETRINO, OTTORINO NAVA, VENDITTI, CAPITANIO, NOFRI, CUGNOLIO, NUVOLONI, MOSTI-TROTTI, GESUALDO LIBERTINI, SIPARI, MALCANGI, AMICI VENCESLAO, BIANCHI VINCENZO, FRACCACRETA, PERRONE, BUCCELLI, ZEGRETTI, CAPORALI, ROSSI EUGENIO, GIULIANI, ABOZZI, ADINOLFI, ALBANESE, BACCCELLI ALFREDO, BALZANO, BASILE, BENTINI, BIANCHINI, BRIZZOLESI, BRUNO, CALLAINI, CELLI, CICCARONE, CIOFFRESE, COTUGNO, CUCCA, DE FELICE-GIUFFRIDA, DELLO SBARBA, DE NICOLA, DE VARGAS, DI FRANCIA, FERRI GIACOMO, FIAMBERTI, FRUGONI, FUMABOLA, GAL-

LINI, GARGIULO, GASPAROTTO, GIORDANO, GIRARDI, GIRETTI, LA PEGNA, LIBERTINI PASQUALE, LONGO, MARCIANO, MASCIANTONIO, MORELLI ENRICO, PACETTI, PARATORE, PESCECETTI, PORZIO, RASTELLI, RISPOLI, ROBERTI, SANDULLI, SENAPE, DE PACE, STORONI, VALENZANI, POLIGNANI, ZACCAGNINO, RIZZA EVANGELISTA, DI SANT'ONOFRIO, MAZZOLANI. — *Riordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.*

Art. 1.

Alla tabella allegata alla legge 13 luglio 1911, n. 720, è sostituita quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Al n. 3 dell'articolo 6 della legge 18 luglio 1907, n. 512, è sostituito il seguente:

3° avere conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico, escluso qualsiasi titolo equipollente.

Art. 3.

Lo scrutinio dei funzionari delle cancellerie e segreterie di grado superiore a cancelliere di Corte di appello è demandato, tanto per la promovibilità quanto per la idoneità a funzioni direttive, ad un'unica Commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia e composta da un presidente di sezione di Corte di cassazione, presidente, da due consiglieri di Cassazione, dal direttore generale capo del personale del Ministero di grazia e giustizia, da un ispettore generale, dal capo divisione delle cancellerie e da cinque funzionari di cancelleria e cioè un cancelliere di cassazione, un cancelliere di appello o parificato, un cancelliere di tribunale o parificato, un cancelliere di pretura o parificato e un aggiunto. Rimane salvo al funzionario il diritto di reclamo e quello di richiesta di nuovo scrutinio secondo le norme che verranno fissate nel regolamento.

Le attuali Commissioni distrettuali di vigilanza continueranno soltanto ad esprimere i loro pareri in sede disciplinare a norma dell'articolo 17 della legge 18 luglio 1907, n. 512, salvo agl'interessati il ricorso alla Commissione centrale di cui al presente articolo.

Art. 4.

Ai funzionari di cancelleria e segreteria addetti al servizio delle Corti di assise e degli uffici d'istruzione penale dei tribunali è concessa l'annua indennità di lire 400.